



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

11/04/2012 U-nd/1747/2012



PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Circ. n. 53/XVIII Sess

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

OGGETTO: Analisi del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"

Dopo la sua emanazione, avvenuta il 9 febbraio, il Decreto Legge n. 5/2012 è stato approvato in prima lettura alla Camera il 13 marzo scorso, con modificazioni rispetto al testo originario. E' poi stato trasmesso al Senato il 13 marzo, dove è stato approvato con ulteriori modifiche. Il testo è poi tornato nuovamente alla Camera, in seconda lettura, per la conversione definitiva in legge vera e propria che è avvenuta il 4 aprile 2012. Infine, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012 n.82, la legge di conversione n.35. Il provvedimento è entrato in vigore, a tutti gli effetti, il 7 aprile.

Il Decreto Legge n. 5/2012 presenta alcuni contenuti degni di analisi e di menzione che impattano sulla professione di ingegnere.

Il D.L. n. 5/2012 affronta temi quali la semplificazione amministrativa vera e propria, l'efficienza energetica, gli impianti e le reti di telecomunicazioni, i titoli connessi all'attività edile, l'equipollenza dei titoli di studio, la semplificazione in materia ambientale, l'abilitazione delle imprese che installano impianti nonché ulteriori modifiche al Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006

Di seguito si illustrano i contenuti principali del D.L. n. 5/2012.

UTILIZZO DI AUTOCERTIFICAZIONI E ASSEVERAZIONI DEI TECNICI ABILITATI

L'**art.2** del DL modifica l'art. 19 della L. n. 241/90 precisando che l'asseverazione tecnica non è richiesta ogniqualvolta si ricorra alla SCIA (Segnalazione certificata Inizio Attività), ma nei soli casi in cui questa sia espressamente richiesta dalla normativa vigente (ad esempio in tema di edilizia dal DPR 380/2001)

L'**art.3** del decreto legge riguarda la riduzione degli oneri amministrativi e la verifica dell'impatto della regolamentazione (ViR). L'art.3 sostituisce il comma 2 dell'art.8 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e più nel dettaglio il comma 2-ter prevede che ***Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo adotta, uno o più regolamenti ai***

sensi dell'articolo 17, comma 2 per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale. I regolamenti sono adottati, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- b) *eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate;*
- c) *utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese(..).*

EQUIPOLLENZA TITOLI PER L'ACCESSO AI CONCORSI

L'**art.8** sostituisce il 3° comma dell'art. 38 D.LGs. n. 165/2001 prevedendo che: *"Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina"*.

DICHIARAZIONE UNICA DI CONFORMITA' IMPIANTI

L'**art. 9** introduce la dichiarazione unica di conformità degli impianti che sostituisce i diversi modelli oggi in vigore. La novità introdotta dal D.L. 5/2012 riguarda le autorizzazioni di cui all'art. 284 del D.LGs. n. 152/2006 che verranno sostituite da quella unica. L'art. 284 citato prevede, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (0,035MW), che l'installatore verifichi e dichiari che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche previste dall'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione di cui all'art. 286. Tali dichiarazioni, secondo il medesimo art. 284, devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità conservata presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini:

- 1) del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune¹;
- 2) dell'allaccio di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

L'obbligo di comunicazione, in tali casi, è attualmente previsto dall'art. 8, comma 3, del D.M. 37/2008, che fissa il termine di 30 giorni dall'allacciamento,

¹ L'art. 9 del D.M. 37/2008 dispone che il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

entro i quali il committente è tenuto a consegnare al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I.

Per quanto concerne l'ambito di operatività della semplificazione occorre fare riferimento all'art. 1, comma 2 DM 37/2008 che individua i seguenti impianti:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
- g) impianti di protezione antincendio.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE

L'art.12 riguarda la semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche, in cui si legge che la pubblica amministrazione può proporre percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa. Anche le istituzioni ordinistiche potranno diventare parte attiva nel proporre percorsi di semplificazione e di vigilanza per verificare che la semplificazione non porti ad una eccessiva deregolamentazione. In particolare la norma prevede che sia possibile attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.

Si prevede altresì (comma 4) che con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1², sono altresì individuate le

² L'art. 1, comma 3 prevede che: *"Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di*

attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere. La previsione potrebbe interessare anche l'attività edilizia.

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Più sostanziali le modifiche che riguardano le **semplificazioni in materia di appalti pubblici** cui è dedicata la sezione III del decreto legge. Con l'**art.20** del decreto legge viene introdotto l'**art.6 bis** nel Dlgs n.163/2006 (Codice dei contratti, lavori, servizi e forniture) che recita che la documentazione necessaria per partecipare ai bandi è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti verificano i requisiti solo tramite la banca dati nazionale a meno che non siano necessari ulteriori requisiti non previsti nella banca dati e che quindi sono acquisiti secondo le procedure già previste dal dlgs³.

Si tratta della **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)**, istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) dall'**art. 62-bis** del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). L'Autorità di vigilanza dei Contratti pubblici, nella segnalazione n. 1/2012, nel propugnare la rapida attivazione della BDNCP ne ha puntualizzato la funzione. Essa dovrà essere il punto di raccordo delle banche dati delle amministrazioni certificanti attraverso un sistema di cooperazione applicativa: l'utilizzo della BDNCP dovrebbe permettere di centralizzare il processo di controllo dei requisiti, consentendo, a regime, una verifica in tempo reale delle informazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico ed economico, mediante accesso ad un unico sistema e secondo modalità che consentano di tracciare le verifiche effettuate. L'entrata a regime della nuova banca dati eliminerebbe di fatto il casellario informatico di cui all'art. 48 del Codice dei contratti.

intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente".

³ Ai sensi dell'art. 6 bis "Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice".

Altro intervento rilevante riguarda il contratto di sponsorizzazione (art. 26) che allo stato attuale rientra fra i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice dei contratti. Con il DL 5/2012 si prevede l'applicazione ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, dei principi del Trattato UE per la scelta dello sponsor, nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto, quando i lavori, i servizi e le forniture sono acquisiti e realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro. Qualora la sponsorizzazione abbia ad oggetto **beni culturali, la selezione dello sponsor dovrà avvenire ai sensi dell'art. 199 bis del Codice dei contratti introdotto dalla lett. h) del comma 1 dell'art. 20⁴.**

⁴ L'art. 199 bis prevede che: *"(Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor). - 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso è altresì specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessità, mediante una commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.*

2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di

È poi introdotta una modifica al cd "**contratto di finanziamento**" inquadrato nell'art. 27 del Codice, fra i contratti esclusi dall'ambito di applicazione di quest'ultimo. Si tratta dei contratti di finanziamento stipulati dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, l'affidamento dei quali dovrà avvenire nel rispetto dei principi elencati nello stesso art.27 per i contratti esclusi con invito, dunque, rivolto ad almeno cinque concorrenti. La relazione tecnica precisa che tale modifica è volta a semplificare i contratti di finanziamento connessi ad operazioni di partenariato pubblico privato che rientrano tra quelli esclusi dall'applicazione del Codice e dunque per l'affidamento è sufficiente il rispetto dei principi generali e l'esperimento di una gara informale tra almeno cinque soggetti. La relazione precisa, inoltre, che la norma non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il meccanismo concorrenziale previsto garantisce all'amministrazione aggiudicatrice di ottenere risparmi di spesa attraverso il confronto tra più offerenti.

È poi previsto il potere dell'Autorità di vigilanza di graduare la sanzione comminabile agli operatori economici in caso di dichiarazioni false; **la sanzione della iscrizione al casellario informatico potrà anche essere inferiore alla durata di un anno** (art. 38 *ter* del codice dei contratti).

Viene sostituito l'art.84 del decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n.207 con un nuovo art.84, con la finalità di facilitare i criteri di accertamento dei lavori eseguiti all'estero da parte delle imprese con sede legale in Italia. Il richiedente produce alla SOA il certificato di esecuzione dei lavori che viene rilasciato da un tecnico di fiducia del consolato o del ministero degli affari esteri.

L'**art.21** del decreto legge il comma 2 dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in tema di *responsabilità solidale negli appalti* modifica alcuni adempimenti da parte delle imprese in tema di obblighi economici nei confronti dei lavoratori⁵. L'art.22 del decreto introduce modifiche all'adozione

propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.

3. *Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice".*

⁵ Dispone il novellato comma 2 art. 29 DLGS 276/2003 che: "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione

delle delibere Cipe nel caso di stipula di contratti di programma con società di gestione aeroportuali.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

La sezione IV del decreto legge si occupa invece delle semplificazioni in materia ambientale. Più in dettaglio con l'**art.23** del decreto legge si autorizza il governo ad emanare un regolamento per disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e per semplificare gli adempimenti organizzativi per le piccole e medie imprese per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di alcuni principi semplificatori come ad esempio il rilascio dell'autorizzazione unica da parte di un unico ente e che sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione previsto in materia ambientale. Inoltre si legge che la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta a Scia. E che nel caso di trasporto di rifiuti all'estero, da parte dello Stato di destinazione, è necessario un certificato che attesti che la legislazione ambientale non presenta norme meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'Unione europea.

ABILITAZIONE IMPRESE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI NEGLI EDIFICI

L'**art.34** del decreto legge fa riferimento all'abilitazione delle imprese nelle attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il decreto del 2008 n.37 riguarda il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici e l'**art.3** definisce alcune caratteristiche che devono possedere le imprese abilitate.

SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI PER TENUTA DEI GAS MEDICINALI

dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali".

All'**art.38** del decreto legge si fa riferimento anche alla laurea in ingegneria chimica o industriale come requisito che consente di acquisire la funzione di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

E' di un certo interesse per gli ingegneri dell'informazione il titolo II del decreto legge, più precisamente al capo I, sezione I in cui si fa riferimento ai temi dell'innovazione tecnologica. In particolar modo all'**art.47** *Agenda digitale italiana* che persegue l'obiettivo di modernizzare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione attraverso lo sviluppo di servizi digitali innovativi.

Viene istituita una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana. La cabina di regia persegue gli obiettivi di: realizzazione di infrastrutture tecnologiche e immateriali; promozione dell'open data, potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale, realizzazione di architetture *cloud computing*, infrastrutture per favorire l'accesso alla rete internet, investimento in tecnologie per il sistema universitario, ecc.

Altri aspetti interessanti riguardano la lettura degli art. 47 bis e ter del decreto legge. Quest'ultimo in particolare modifica il codice dell'amministrazione digitale introducendo l'utilizzo di funzioni ICT in forma associata nei comuni. Anche questo aspetto rappresenta sicuramente un ambito di opportunità per gli ingegneri dell'informazione per realizzare infrastrutture tecnologiche sicure e in grado di gestire vari livelli di complessità. All'**art.47** quinquies e sexies si fa riferimento all'obbligo dal 2014 di utilizzare esclusivamente, per alcuni soggetti i servizi telematici per la presentazione di denunce, istanze, atti, versamenti contributivi e fiscali, nonché di attestazioni e certificazioni. Anche questo rappresenta un importante opportunità per gli ingegneri dell'informazione.

MODERNIZZAZIONE PATRIMONIO SCOLASTICO E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA

Un altro ambito di interesse per la professione è rappresentato dall'**art.53** *Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia* dove si fa riferimento alla modernizzazione del patrimonio scolastico. All' **art.53** si legge che il Cipe approva un piano nazionale di edilizia scolastica. Il piano ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente con i seguenti interventi: ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituzione di fondi immobiliari, messa a disposizione di immobili pubblici. Inoltre, per adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei sono adottate le norme tecniche quadro contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili.

INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E METANIZZAZIONE

Di notevole interesse anche i temi che riguardano l'energia, infatti all'**art.57** del decreto vi sono alcune disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche e in tema di bunkeraggi. Vengono individuate alcune infrastrutture e insediamenti strategici per migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero. Vengono semplificati alcuni adempimenti anche di natura ambientale per migliorare la competitività sui mercati internazionali e viene promossa l'istituzione di accordi di programma. Allo stesso modo all'**art.57 bis** vengono individuate alcune infrastrutture strategiche nei settori dell'elettricità e del gas naturale.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)

